

COMUNE DI ARCISATE

(Prov. di Varese)

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI
ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE
(ART.12 Legge 7 agosto 1990 n.241)**

Ufficio segreteria

INDICE

PREMESSA

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 SETTORI DI INTERVENTO

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI

ART. 4 CONTRIBUTI ORDINARI

ART. 5 CONTRIBUTI STRAORDINARI

ART. 6 PATROCINI

ART. 7 COLLABORAZIONI

ART. 8 RESPONSABILITA' DEL COMUNE

ART. 9 CONTROLLI

ART. 10 ESCLUSIONI

ART. 11 ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

Premessa

L'Amministrazione Comunale riconosce, sostiene e promuove l'attività di Associazioni ed Enti Pubblici e Privati e persone fisiche rivolta, in sintonia con i propri fini istituzionali, al benessere della comunità amministrata ed al suo sviluppo in termini sociali (sotto il profilo ricreativo e sportivo), economici, culturali, con particolare attenzione allo sviluppo dell'attività sportiva giovanile. Per questi importanti ed imprescindibili obiettivi, il Comune di Arcisate si attiverà favorendo Associazioni, Enti, Società e persone fisiche senza scopo di lucro che perseguano le finalità di cui sopra, nei limiti consentiti dalla Legge e dal regolamento di cui in calce.

Art.1 – Oggetto del regolamento

Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art.2 – Settori di intervento

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti:

A) ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

- Promozione della pratica dello sport dilettantistico;
- Attività sportive amatoriali;
- Attività fisico-motorie del tempo libero;
- Manifestazioni sportive di particolare rilevanza.

B) SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO

- Concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, rassegne, esposizioni;
- Manifestazioni tese ad incrementare il movimento turistico e lo sviluppo turistico del Comune;
- Agevolazioni per l'uso di impianti e strutture comunali per la riuscita delle manifestazioni di cui sopra;

C) ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

- Attività teatrali, musicali, mostre di pittura, esposizioni, ecc, nonché per la realizzazione di opere letterarie di rilevanza culturale volti alla diffusione di notizie e informazione sul Paese, la sua storia e le sue tradizioni.

- Rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche;
- Manifestazioni ludiche, educative e/o didattiche promosse da organismi e comitati scolastici;
- Agevolazioni per l'uso degli immobili di proprietà comunali per l'organizzazione di tali manifestazioni;
- Attività culturali eseguite da Enti ed Associazioni in collaborazione con la Biblioteca Comunale.

D) TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

- Sostegno ad Enti ed Associazioni che operano per la protezione e salvaguardia dell'ambiente;
- Sostegno per manifestazioni ed iniziative tese a diffondere la cultura ecologica del rispetto della natura e dell'ambiente.

E) ATTIVITA' DEL VOLONTARIATO SOCIALE

- Sostegno ad Enti ed Associazioni che operano nel volontariato nel settore sociale e dell'Assistenza a favore delle persone in stato di bisogno o a supporto dei servizi sociali istituzionali, nonché nel campo dell'assistenza sanitaria.

2. Trattandosi di attività di sostegno, esterna all'Ente, contributi e benefici possono essere attribuiti solo nei limiti delle disponibilità di bilancio. Gli interventi dovranno essere coerenti con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione Comunale, dei quali il Consiglio Comunale è il massimo garante.

3. I contributi e vantaggi economici non possono essere attribuiti per soddisfare interessi di natura esclusivamente privata, né essere disposti a favore di soggetti i quali esercitano a scopo di lucro le attività o gli interventi, per i quali i contributi sono richiesti.

4. Gli interventi del Comune possono essere ordinari o straordinari.

5. Il Comune opera la propria scelta basandola il più possibile su criteri verificabili, sulla rispondenza dei programmi presentati ai principi enunciati dalla Legislazione italiana, quali la pari opportunità, la solidarietà ecc. e sulla maggiore o minore rispondenza delle iniziative ad obiettivi generali perseguiti dall'Amministrazione comunale nei settori di cui al comma 1 e secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art.3 – Soggetti ammessi

1. La concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'amministrazione a favore dei seguenti soggetti che perseguano le finalità di cui al precedente Art. 2 :
 - a. Enti Pubblici;
 - b. Enti privati, Fondazioni ed altre Istituzioni di carattere privato con o senza personalità giuridica, che esercitano la loro attività senza fine di lucro;
 - c. Enti, Associazioni, Comitati o Organizzazioni anche non riconosciuti;
 - d. Persone fisiche residenti o normalmente presenti nel Comune, limitatamente a contributi di carattere straordinario.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di erogazioni e vantaggi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati

operanti a livello sovracomunale, per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per il paese.

3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di Enti Pubblici e Privati, Associazioni e Comitati, anche non riconosciuti, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre Comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale per le quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella Comunità alla quale l'Ente è preposto.
4. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici, a carattere straordinario, può essere disposta a favore di Enti Pubblici e Privati, Associazioni e Comitati, anche non riconosciuti, per sostenere l'acquisto di beni strumentali nell'ambito della tutela dei valori ambientali e delle attività di volontariato sociale, il cui utilizzo sia a vantaggio della popolazione.

Art.4 – Contributi ordinari -

a) Tempi e modalità per la presentazione delle istanze

1. Gli interventi ordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro con frequenza annuale, a sostegno dell'attività ordinaria del richiedente.

2. La domanda di finanziamento, da presentare in carta libera entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di inizio delle attività per le quali il contributo è richiesto, deve essere corredata, per il primo anno, da un bilancio di previsione e da una relazione descrittiva del programma delle attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o comunque per l'anno successivo a quello per il quale l'Ente o Associazione ha fruito del contributo del Comune, oltre al preventivo e al programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, dal quale risulti l'utilizzo del concorso finanziario del Comune.

I dati previsionali e programmatici, nonché i rendiconti contabili, potranno essere dichiarati e certificati in foglio allegato alla domanda dal legale rappresentante o da un responsabile dell'Ente, Associazione o Comitato. Tuttavia l'amministrazione Comunale si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Alla domanda dovrà inoltre essere allegata dichiarazione dalla quale risulti il nominativo della persona autorizzata a quietanzare per conto del soggetto richiedente. Tale comunicazione non è necessaria ove nella domanda risulti indicato il numero di conto corrente del soggetto richiedente;

3. Le associazioni e gli Enti pubblici e privati devono indicare l'eventuale presentazione di analoghe richieste di finanziamento effettuate nei confronti di altri Enti pubblici.

b) Tempi, modalità e criteri per l'erogazione

1. L'Amministrazione Comunale nel determinare la misura dell'intervento finanziario, deve tener conto dei seguenti parametri:

- il numero dei soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nell'attività ordinaria del soggetto richiedente il contributo;
- la qualità ed il valore dell'attività del soggetto richiedente anche con riferimento ad eventuali piani e programmi approvati o predisposti dal Comune nei settori di attività analoghi a quelli del soggetto richiedente;
- attività prefissa e programmata dal soggetto richiedente e grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati conseguiti in riferimento a tale attività;
- la presenza di contributi finanziari di altri soggetti pubblici o privati;
- la situazione economico finanziaria del soggetto richiedente verificabile attraverso la documentazione prodotta.

2. L'Amministrazione Comunale adotta entro il 31 marzo di ciascun anno e, comunque, entro 30 giorni dall'esecutività del Bilancio, ove la stessa sia successiva a tale data, il provvedimento relativo alla concessione dei contributi e benefici economici che dovrà indicare tutti i soggetti che hanno inoltrato richiesta motivando l'esito della stessa.
3. Sarà data notizia a tutti coloro che hanno presentato domanda entro 30 giorni dall'adozione della determinazione di erogazione dei contributi.

Art.5 – Contributi straordinari - Tempi e modalità per la presentazione delle istanze

1. Gli interventi straordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro *“una tantum”* a titolo di concorso per le spese sostenute a sostegno di singole iniziative ricadenti nelle finalità previste dal presente regolamento. La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata alla Amministrazione comunale entro un congruo periodo di tempo che consenta la valutazione della richiesta e dovrà essere corredata da:

- 1) una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale siano evidenziati gli scopi perseguiti;
- 2) una dettagliata previsione con l'indicazione delle spese che verranno sostenute e delle risorse con le quali si intende far fronte;
- 3) dichiarazione in merito alla presenza di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici o privati;
- 4) dichiarazione dalla quale risulti il nominativo della persona autorizzata a quietanzare per conto del soggetto richiedente. Tale comunicazione non è necessaria ove nella domanda risulti indicato il numero di conto corrente del soggetto richiedente.

2. Il Responsabile del Servizio decide in merito alla richiesta su atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale, nonché della capacità di coinvolgimento della comunità locale in relazione all'iniziativa.

3. Il contributo verrà erogato a iniziativa realizzata sulla base della relativa rendicontazione.

4. L'assegnazione del contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari.

Art.6 – Patrocini

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti consiste nell'informazione alla cittadinanza dell'apprezzamento e del pubblico riconoscimento del valore degli stessi da parte dell'Amministrazione Comunale e deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta Comunale.

2. Il patrocinio del Comune, che può essere sia non oneroso sia accompagnato da un contributo, per manifestazioni, iniziative o progetti deve essere richiesto dal soggetto prima della manifestazione con un congruo anticipo che consenta l'esame dell'istanza.

La richiesta dovrà essere redatta su carta intestata e firmata dal legale rappresentante dell'ente o associazione richiedente.

La richiesta di patrocinio dovrà contenere la descrizione dettagliata dell'iniziativa, date, luoghi, finalità, mezzi finanziari necessari per l'organizzazione, presenza di sponsor, finanziatori o altri patrocini.

3. La Giunta Comunale valuterà detta richiesta e assumerà apposito formale provvedimento. La concessione di patrocinio non oneroso può essere accompagnata dalle seguenti facilitazioni:

- uso a titolo gratuito o a costi agevolati di spazi di proprietà comunale necessari all'iniziativa e relativo utilizzo dei servizi comunali attinenti;
- facilitazioni previste dalla legge per le affissioni e pubblicità.

Il patrocinio viene concesso per singole iniziative e implica la possibilità ai soggetti organizzatori di citarlo in tutte le forme di pubblicità attraverso l'uso dello stemma municipale e la dicitura "Patrocinio del Comune di Arcisate". Le modalità d'uso dello stemma andranno preventivamente concordate con i responsabili dei vari procedimenti.

Art. 7 – Collaborazioni

Se la richiesta non si configura come contributo, ma come istanza di collaborazione o cooperazione con il Comune, dovrà essere deliberato un apposito accordo tra le parti, dal quale risulti la pari promozione dell'iniziativa tra Ente o associazione e Amministrazione comunale e nel quale siano specificati i rispettivi oneri organizzativi e finanziari delle parti e l'assunzione diretta da parte del Comune degli oneri di propria competenza. L'accettazione della domanda di collaborazione, vagliata secondo i criteri del presente regolamento, è comunque atto discrezionale della Giunta comunale, esercitato nel quadro dei propri programmi e degli atti fondamentali del Consiglio Comunale.

Art. 8 – Responsabilità del Comune

1. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, Enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione

2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

4. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture o attrezzature comunali.

5. Le spese di ospitalità . rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio e del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate o rientranti in piani o programmi approvati dai competenti organi del Comune , e nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati.

Art. 9 – Controlli

1. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare e controllare, nelle forme e nei modi più opportuni la regolarità delle operazioni per cui è stata fatta richiesta e concesso il contributo.
2. Il contributo concesso potrà essere revocato per colpa accertata nei seguenti casi:
 - a) per mancato utilizzo per le finalità per le quali è stato accordato;
 - b) per mancato possesso dei requisiti previsti per i benefici di cui al presente regolamento.

Qualora ricorra anche una sola delle predette condizioni, i soggetti beneficiari sono tenuti a restituire il contributo già erogato.

Art. 10 – Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri Enti, tramite trasferimenti al Comune nonché in tutte le ipotesi in cui venga stipulata apposita convenzione che disciplina l'attività oggetto di contributo.
2. Restano, inoltre, esclusi dal presente regolamento in quanto soggetti ad autonoma disciplina i seguenti interventi:
 - a) sussidi socio-assistenziali;
 - b) interventi di assistenza sociale;
 - c) interventi di diritto allo studio di cui alla Legge Regionale n. 53/19/81 i cui fondi sono già stanziati a bilancio.

Art. 11 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento sostituisce quello già approvato con delibere del Consiglio Comunale n. 36 del 5 giugno 2000 e n. 53 del 3 agosto 2000.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento, in sede di prima applicazione, regolamenteranno anche le domande di contributo già presentate e non ancora definite.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione.